

Osservazioni sulla bozza dell'ordinanza ministeriale recante procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

PREMESSA

ANIEF esprime soddisfazione per l'istituzione delle nuove graduatorie provinciali per il conferimento di incarichi a tempo determinato annuali e fino al termine delle attività didattiche (GPS) che consentiranno maggiore efficacia e trasparenza nella gestione delle operazioni di nomina dei supplenti. Riteniamo, altresì, importante che l'istituzione di tali nuove graduatorie e la digitalizzazione integrale delle graduatorie di circolo e d'istituto, da utilizzare per il conferimento delle supplenze brevi e saltuarie, avvenga in tempo utile per le operazioni di nomina per l'anno scolastico 2020/2021.

Tuttavia, siamo convinti che questo passaggio, per molti versi importante, rimanga ancora monco a causa della limitazione dell'utilizzo delle costituende GPS ai fini della sola stipula di contratti a tempo determinato e non anche per le immissioni in ruolo, come invece sarebbe opportuno per garantire la continuità didattica ed evitare l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine in violazione della normativa comunitaria vigente.

Si segnala, inoltre, l'assenza di indicazioni per l'inserimento, per la specifica classe di concorso/tipologia di posto, nelle costituende GPS del personale assunto in ruolo da graduatoria a esaurimento (GaE) con clausola rescissoria per ricorso pendente. Mentre per le graduatorie d'istituto (GI) sono già state fornite indicazioni ministeriali riguardo alla possibilità di inserimento in fascia spettante, a domanda, dopo l'eventuale rescissione del contratto a tempo indeterminato per sentenza negativa all'inserimento in GaE, non è presente analogo previsione per l'inserimento nelle costituende GPS dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

ANIEF ritiene che, al fine di rendere automatico l'inserimento nelle GPS e l'inserimento/reinserimento nelle GI degli aspiranti in ruolo con clausola rescissoria, sarebbe opportuno prevederne *ab origine* l'inserimento in entrambe con riserva, da sciogliere positivamente (con inserimento/reinserimento *pleno iure* in GPS e in GI) in caso di revoca dell'immissione in ruolo, ovvero negativamente (con cancellazione dalle GPS e dalle GI della specifica classe di concorso/tipologia di posto) in caso di sentenza definitiva favorevole al ricorrente e conseguente conferma dell'immissione in ruolo.

OSSERVAZIONI SUI SINGOLI ARTICOLI

Proroga contratti per scrutini o esami - Art. 2, comma 8, lettera b)

*“Per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettera b), il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche. Qualora, oltre il termine delle attività didattiche, il docente sia impegnato in operazioni di scrutinio o quale membro interno nell’espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo o del secondo ciclo, è stipulato un nuovo contratto **per il tempo strettamente necessario alle funzioni connesse**”.*

La previsione di proroga per i soli giorni necessari all’espletamento degli scrutini e/o degli esami finali, nei casi ivi previsti, impedisce al docente interessato, qualora il servizio sia iniziato almeno dal 1° febbraio, di poter ottenere la valutazione per intero dell’anno scolastico; l’art. 11 comma 14 L. 124/99 a tal fine dispone, infatti, che *“il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato **prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale**”.* È necessario, pertanto, prevedere la copertura integrale dell’intero periodo intercorrente tra la scadenza del contratto e la conclusione delle eventuali operazioni di scrutinio e/o esame.

Cambio provincia per docenti inseriti in prima fascia GaE - Art. 3, comma 4 e art. 11, commi 1 e 2)

L’art. 3, comma 4 prevede che i soggetti già presenti in GaE e/o nella prima fascia delle GI possano inserirsi anche in una provincia diversa da quella scelta per GaE o prima fascia GI. L’art. 11, comma 1, lettera a), tuttavia, afferma che la prima fascia resta determinata ai sensi della normativa previgente. È, pertanto, necessario specificare cosa accada effettivamente agli aspiranti già presenti nella prima fascia delle GI di altra provincia, ovvero se: 1) gli aspiranti rimangano nella provincia di inserimento in prima fascia GI ma possano inserirsi anche nella prima o seconda fascia GPS di provincia diversa, ovvero 2) se la prima fascia GI venga spostata d’ufficio nella nuova provincia di inserimento in GPS.

ANIEF ritiene che, tra le due, la seconda ipotesi sia l’unica in grado di garantire il pieno diritto degli aspiranti a poter fruire dell’effettiva posizione spettante sia in GPS che in GI, poiché il permanere in prima fascia in una provincia originaria per cui si è perso interesse limiterebbe (o addirittura, potrebbe vanificare) le possibilità di stipula di contratti di supplenza breve del personale docente interessato.

Inserimento in GPS degli iscritti ai primi tre anni di corso di laurea SFP - Art. 3, comma 5

La previsione di una seconda fascia aperta agli “*studenti che, nell’anno accademico 2020/2021, si iscrivono al quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150 e 180 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza*” è un’importante innovazione. Tuttavia, considerato che in alcune regioni è presumibile – anche alla luce degli adeguamenti di organico derivanti dalle misure anti-contagio previste per l’a.s. 2020/2021 – che si corra il rischio di esaurimento di tutte le graduatorie per la stipula di contratti T.D. con conseguente ricorso alla messa a disposizione (MAD), appare utile prevedere la costituzione anche di una terza fascia delle GPS in cui far confluire, a domanda, gli aspiranti iscritti ai primi tre anni dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria o comunque privi del requisito dei 150/180 CFU richiesti alla lettera b) dell’articolo 3, comma 5.

24 CFU per ITP - Art. 3, comma 6, sub ii, punto 1)

È necessario prevedere ed esplicitare la deroga fino all’a.s. 2024/2025 al possesso dei 24 CFU per gli insegnanti tecnico-pratici (ITP) in possesso di titolo valido ma non inseriti in precedenza nella terza fascia delle graduatorie d’istituto per la specifica classe di concorso. Ciò ai sensi dell’art. 22 comma 2 del D.lgs. 59/2017 che ha disposto tale proroga ai fini della partecipazione degli ITP alle procedure concorsuali. Sarebbe, infatti, incongruente un regime di deroga per l’ammissione ai concorsi che non si estenda anche all’inserimento nelle graduatorie per la stipula di contratti a tempo determinato.

Qualora tale deroga non fosse effettivamente prevista, è quanto meno necessario prevedere una proroga dei termini per il conseguimento dei 24 CFU alla luce di tre diverse motivazioni: 1) il mancato conseguimento dei 24 CFU da parte di molti aspiranti che confidavano nell’estensione anche alle costituende GPS della deroga di cui al citato art. 22 c. 2 D.lgs 59/2017; 2) la sospensione delle attività di molte università ovvero, nei casi di svolgimento delle attività on line, il rallentamento delle stesse durante la fase di chiusura totale per limitare il rischio contagio da Sars-CoV-2; 3) il rifiuto, da parte di molte università, di consentire l’iscrizione ai corsi per il conseguimento dei 24 CFU in quanto non congruenti con il mero possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado. In relazione a tale ultimo punto, è necessario anche un coordinamento con il Ministero dell’università e della ricerca al fine di fornire a tutti gli atenei, ivi compresi quelli che offrono corsi on line, i chiarimenti e le indicazioni operative del caso.

La proroga richiesta potrebbe assumere la forma di integrazione delle GPS tramite elenchi aggiuntivi alla seconda fascia per gli ITP che conseguiranno i 24 CFU entro il 1° luglio 2021, come previsto per l’integrazione della prima fascia delle medesime graduatorie con docenti che entro detto termine conseguiranno l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno (art. 10, comma 1).

Si ribadisce, tuttavia, che per ANIEF la soluzione ottimale sia il riconoscimento, anche ai fini dell'inserimento nelle costituenti GPS, della deroga ex art. 22 comma 2 D.lgs 59/2017 agli aspiranti ITP.

Elenchi aggiuntivi alla seconda fascia GPS per i posti di sostegno – Art. 3, comma 7, lettera b)

È necessario prevedere la possibilità di integrazione delle GPS tramite elenchi aggiuntivi alla seconda fascia per i posti di sostegno per gli aspiranti privi di titolo di specializzazione che completino la terza annualità su posto di sostegno entro il 1° luglio 2021, come previsto per l'integrazione della prima fascia delle medesime graduatorie con docenti che entro detto termine conseguiranno l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno (art. 10, comma 1).

Si evidenzia, inoltre, che è molto diffuso il caso di docenti che abbiano totalizzato servizio su sostegno cumulando contratti su più gradi scolastici, poiché in possesso di titolo d'accesso valido per infanzia e primaria oppure per la secondaria di primo e di secondo grado. È, pertanto, necessario consentire l'inserimento nella seconda fascia GPS per i posti di sostegno anche ai docenti non specializzati di scuola dell'infanzia e primaria che abbiano totalizzato le tre annualità di servizio di servizio su sostegno indifferentemente nella scuola dell'infanzia e primaria. Parimenti, la stessa possibilità va prevista anche per i docenti non specializzati della scuola secondaria che abbiano totalizzato le tre annualità di servizio di servizio su sostegno indifferentemente nel primo e/o nel secondo grado. In entrambi i casi è fatto salvo il possesso del requisito dell'abilitazione o del titolo d'accesso alla seconda fascia GPS.

Accesso alle GPS dei docenti con titolo d'accesso A-66, A-76, A-86 – Art. 5, comma 2

L'inserimento nella seconda fascia delle GPS deve essere consentito anche ai docenti in possesso del titolo d'accesso alle classi di concorso a esaurimento A-66, A-76, A-86, pur in assenza del titolo d'accesso alla classe A-41, fatto salvo il riconoscimento del servizio prestatore quale servizio specifico.

Utilizzo di commissioni di valutazione presso gli Ambiti Territoriali Provinciali - Art. 8, comma 5

Si ritiene opportuna la costituzione o, qualora già esistenti, l'utilizzo di apposite commissioni presso gli uffici scolastici provinciali per la valutazione dei titoli dichiarati per l'inserimento nelle GPS degli aspiranti di alcune classi concorso.

Validità giuridica del servizio in caso di errore nella valutazione dei titoli indipendente dalle dichiarazioni rese dall'aspirante - Art. 8, comma 10

Sono numerose le segnalazioni, pervenute alla scrivente organizzazione sindacale, di determinazioni dirigenziali di validità solo di fatto e non giuridica di servizi prestati in virtù di individuazioni, dalle GI, con punteggi non corretti a causa di erronea valutazione da parte degli organi deputati alla verifica dei titoli. Al fine di evitare il ripetersi di tali situazioni, e del conseguente contenzioso, anche con riguardo alle GPS, pur apprezzando che la determinazione del punteggio da assegnare nelle stesse sia proposto dal sistema informatico (art. 8, comma 4), e pur prevedendo esplicitamente che debbano sussistere dichiarazioni mendaci rilasciate dall'aspirante alla base del mancato riconoscimento della validità giuridica del servizio prestato, si chiede di rendere esplicito che tale fattispecie non si applichi a tutti i casi di punteggi errati per causa indipendente dalle dichiarazioni rese dall'aspirante.

Estensione a 20 istituzioni scolastiche delle GI per infanzia e primaria – Art. 11, comma 4

Si chiede di confermare che anche gli aspiranti inseriti nelle GI della scuola dell'infanzia e primaria potranno indicare 20 istituzioni scolastiche ai fini della stipula di contratti di supplenza breve e saltuaria.

ANIEF esprime sostegno a tale ipotesi.

Anno concorso straordinario infanzia/primaria – Art. 13, comma 17, lettera f)

Si segnala che l'anno di indizione del concorso straordinario infanzia/primaria è il 2018 e non il 2019 come indicato (riferimento: D.D.G. 7 novembre 2018 n. 1546).

Armonizzazione delle disposizioni di cui al D.M. 131/2007 (Regolamento supplenze) – Art. 14

È necessario chiarire il rapporto (sostitutivo, integrativo o di altra natura) intercorrente tra le disposizioni di cui al presente articolo con quelle di cui all'art. 8 del D.M. 131/2007 (Regolamento supplenze). Ciò al fine di evitare difformità interpretative da parte degli uffici scolastici territoriali e dei dirigenti scolastici nell'applicazione delle eventuali sanzioni nonché al fine di rendere chiare e trasparenti tutte le possibilità a disposizione degli aspiranti.

Ad esempio, va chiarito che la previsione di cui al comma 2 art. 14 della presente ordinanza ministeriale (*“Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettere a) e b)”*), non escluda l'applicabilità di quanto previsto dall'art. 8, comma 3 del D.M. 131/2007 (*“Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra*



attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento”) e dal comma 4 del citato decreto (“Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola”).

Si segnala, in ogni caso, l’urgenza di un aggiornamento del regolamento delle supplenze di cui al citato D.M. 131/2007, alla luce di quanto previsto dall’ordinanza ministeriale sulle GPS.

Infine, ANIEF esprime la propria contrarietà alla riduzione da due (come previsto dal D.M. 131/2007) a un solo rifiuto di proposta contrattuale (o alla sua proroga o conferma) per la collocazione in coda alla terza fascia per il medesimo insegnamento. Inoltre, è necessario specificare come tale collocazione in coda sia da riferire esclusivamente alla graduatoria della scuola cui l’aspirante ha opposto rifiuto alla proposta di assunzione. Infine, occorre specificare anche che per le supplenze fino a 10 giorni gli aspiranti dovranno esprimere espressa richiesta, anche alla luce della collocazione in coda in caso di rifiuto opposto a proposta di assunzione.